



COMUNE DI GIARRE
AREA I - UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO
RETE CIVICA E-ETNA

Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Prot. in Arrivo N. 0030569 del 02-08-2012

Arrivato il 31-07-2012

Mittente: ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMB



Categoria 1 Classe 1 Fascicolo 1

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

RISPOSTA A 12425

DEL 23/03/2012

RISPOSTA A: Nota prot. n. 23958

PROT. N.

42954 del 20/07/2012

OGGETTO:

CT17VAS06: Comune di Giarre – Progetto per la realizzazione del Piano di lottizzazione da sorgere in via G.Pastore angolo via F. Meda – c.da Dispensa Nuova in zona C6 del vigente piano regolatore generale – Ditta Carraffo Teresa - Esclusione VAS

da H. Pastore

Al Comune di Giarre
Area IV Gestione territorio ed
Ambiente
Sede di Via P.ssa Iolanda n. 3
95014 Giarre (CT)

Con la nota sopra marginata, assunta al protocollo dell'ARTA Sicilia (DRA) al n. 19949 del 02/04/2012, codesta Amministrazione comunale ha trasmesso una relazione motivata ai fini dell'esclusione dell'intervento dalla procedura di VAS, secondo le indicazioni del modello metodologico procedurale.

In relazione a quanto sopra, rispetto alle disposizioni della DGR200/2009, da un lato si deve evidenziare come siano intervenute le seguenti modifiche normative in materia di valutazione ambientale strategica e di strumenti attuativi:

- art. 6 comma 3-bis d.Lgs. 152/2006 (come modificato ed integrato con il D.lgs. 128/2010), che recita "L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente"
- art. 12 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 (come modificato ed integrato con il D.lgs. 128/2010): "La verifica di assoggettabilità a Vas ovvero la Vas relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla Vas di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".
- dall'art. 5 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 2011, n. 106 che, dopo aver previsto al I comma, lett. g), l'esclusione della V.A.S. "per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica", al successivo VIII comma ne specifica le condizioni: "...Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma".

Tuttavia, dalla documentazione trasmessa, si evince come l'intervento sia inserito in zona "C6-Residenze stagionali" del vigente Piano Regolatore Generale, su una superficie complessiva 21.080mq,

esterna e non interferente con aree *Rete Natura 2000*, nel rispetto degli standard previsti dalle norme tecniche di attuazione, pertanto con densità edilizia massima di 0,15mc/mq, lotti minimi di 4.000,00, rapporto di copertura non superiore al 10% del lotto edificabile, altezza massima di ml. 6,00.

Con tali parametri, lo strumento attuativo, realizza quattro "modesti" corpi di fabbrica, che usufruiranno delle reti di servizi presenti lungo la via G. Pastore, e prevede il mantenimento delle colture originali ed esistenti.

Pertanto, questo servizio, tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, valutata la dimensione complessiva dell'area interessata, il carico urbanistico insediabile e l'effettivo consumo di suolo, potendosi escludere impatti significativi sull'ambiente, ritiene seguendo i principi generali economia procedimentale e semplificazione, di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, che l'intervento, singolarmente considerato, possa essere escluso dall'applicazione della Valutazione ambientale strategica.

Per quanto sopra, si provvederà alla pubblicazione della esclusione dalla procedura di VAS sul sito del "Sistema Informativo delle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.I." (SI-VVI) dell'Assessorato territorio ed ambiente, raggiungibile tramite il collegamento "SI-VVI" presente sulla homepage di questo Assessorato:

- <http://www.artasicilia.eu>
- o in alternativa direttamente tramite il seguente indirizzo:
- <http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi>.

Al fine di garantire l'informazione al pubblico, si chiede a codesto Comune, nella sua qualità di Autorità procedente, di provvedere alla pubblicazione tramite il proprio sito web istituzionale e l'albo pretorio della documentazione prodotta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Natale Zuccarello)

